COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 1963
relativa all'istituzione di un Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali dei lavoratori salariati agricoli

(63/326/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Considerando che nel punto V della sua risoluzione finale, la Conferenza agricola degli Stati membri, riunita a Stresa dal 3 al 12 luglio 1958, ha preso atto con soddisfazione «dell'intenzione espressa dalla Commissione di mantenere con le organizzazioni professionali una stretta e continua collaborazione, in particolare per l'assolvimento dei compiti previsti nella presente risoluzione» ;

Considerando che, nel punto 22 della sua risoluzione relativa alla situazione sociale dei lavoratori salariati agricoli, adottata l'8 marzo 1961, il Parlamento Europeo ha chiesto l'istituzione di un Comitato consultivo degli affari sociali per l'agricoltura, costituito su base paritetica ;

Considerando che, nel suo parere del 6 maggio 1960, il Comitato economico e sociale ha menzionato al punto 9, per quanto concerne i lavoratori salariati agricoli, vari problemi sociali che rendono indispensabile la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori salariati agricoli e dei datori di lavoro agricoli ;

Considerando che occorre che la Commissione raccolga i pareri delle organizzazioni professionali sui problemi sociali dell'agricoltura e che le categorie direttamente interessate dai problemi suindicati siano in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione ;

Considerando che la Conferenza consultiva sugli aspetti sociali della politica agricola comune organizzata dalla Commissione dal 28 settembre al 4 ottobre 1961 a Roma ha adottato le conclusioni proposte dai gruppi di lavoro e in particolare quella del gruppo di lavoro II in cui si chiede alla Commissione di far appello «per le questioni sociali in agricoltura a un comitato consultivo paritetico comprendente i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli salariati organizzati sul piano europeo» e di consultarsi con le organizzazioni interessate «per quanto riguarda i compiti di detto Comitato»;

Considerando che da tale consultazione risulta che detto comitato paritetico consentirà alla Commissione di raccogliere i pareri delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori salariati agricoli sui problemi sociali che li riguar-

dano, in quanto rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;

Considerando che le associazioni professionali dell'agricoltura hanno costituito delle organizzazioni su scala comunitaria,

DECIDE:

Articolo 1

1. Presso la Commissione è costituito un comitato consultivo paritetico per i problemi sociali che riguardano i lavoratori salariati agricoli, qui di seguito denominato il «Comitato».

2. In seno al Comitato sono rappresentati i lavoratori salariati agricoli e i datori di lavoro agricoli.

Articolo 2

Il Comitato può essere consultato dalla Commissione in merito a tutti i problemi sociali che riguardano, in quanto rappresentanti delle relative organizzazioni, i datori di lavoro agricoli e i lavoratori salariati agricoli.

Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato possono congiuntamente indicare alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato su una questione di competenza di quest'ultimo e per la quale non gli è stata rivolta una domanda di parere.

Articolo 3

1. Il Comitato comprende trentaquattro membri.

2. I seggi sono così attribuiti:

— diciassette ai lavoratori salariati agricoli

— diciassette ai datori di lavoro agricoli.

Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione, su proposta delle seguenti organizzazioni professionali costituite su scala comunitaria:

Comitato delle organizzazioni professionali agricole della Comunità Economica Europea (C.O.P.A.), Gruppo di lavoro delle Federazioni europee dei lavoratori agricoli del Segretariato sindacale europeo della Confederazione internazionale dei sindacati liberi (C.I.S.L.), Gruppo di lavoro «Agricoltura e alimentazione» dell'Organizzazione europea della Confederazione internazionale dei sindacati cristiani (C.I.S.C.).

2. Il mandato di membro del Comitato ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

3. L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* a titolo informativo.

Articolo 5

A richiesta di una delle organizzazioni rappresentate, il Presidente può invitare un delegato dell'organismo centrale di una delle organizzazioni professionali rappresentate ad assistere alle riunioni. Egli può altresì richiedere la presenza, in qualità di esperto, di qualsiasi persona avente una particolare competenza su un soggetto iscritto nell'ordine del giorno.

Gli esperti assistono alle deliberazioni per la sola questione che ne ha motivato la presenza.

Articolo 6

1. Il Comitato si riunisce su convocazione della Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato.

Articolo 7

A maggioranza dei due terzi dei membri presenti, il Comitato elegge tutti gli anni, tra i suoi membri, un Presidente e un Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente non possono appartenere alla stessa categoria; essi sono scelti alternativamente tra le due categorie rappresentate.

I servizi della Commissione assicurano il segretariato del Comitato.

Articolo 8

Il Comitato si pronuncia validamente quando sono presenti i due terzi dei membri.

Le deliberazioni del Comitato riguardano le domande di parere formulate dalla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia oggetto di un accordo unanime del Comitato, questi elabora delle conclusioni comuni che sono allegate al resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione.

Nel caso contrario, le opinioni espresse da ciascuna delle categorie rappresentate figurano nel resoconto.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del Trattato, le persone che assistono alle riunioni del Comitato sono tenute a non divulgare le informazioni di cui hanno avuto conoscenza tramite i lavori del Comitato, quando la Commissione informa quest'ultimo che il parere richiesto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso assistono alle sedute soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti della Commissione.

Articolo 10

Dopo aver ascoltato il Comitato, la Commissione potrà rivedere la presente decisione in funzione dell'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN